



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Giuseppe Iannaccone Presidente

dr. Paola De Nisco Consigliere rel.

dr. Carla Ciofani Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° 1333/2016 del ruolo generale e promossa

DA

CIANELLI ALBANO Andrea, nato in Svizzera l'8/7/1974 (c.f. CLN LNN 74L08 Z133P) elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi via Carducci n. 2, presso lo studio dell'avv. Manuela Zelaschi, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione in appello;



CONTRO

CASA VINICOLA ROCCA DEI BOTTARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 01693160671), **L'ORSETTO SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 00175770676), **D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 016 06700670), ed **EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 00228000675), tutte elettivamente domiciliate in L'Aquila via XX Settembre n. 17-19 presso lo studio dell'avv. Ugo Marinucci, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Acronzio, come da mandati allegati alla comparsa di costituzione e risposta;

- appellato-

OGGETTO

impugnazione del lodo arbitrale reso il 29/4/2016 dal Collegio Arbitrale costituito in Teramo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarare la nullità del loro impugnato per i motivi esposti nell'atto di appello, oltre che accogliere la domanda del sig. Cianelli Andrea Albano di condanna della società Casa Vinicola dei Bottari s.r.l., già Villa Cervia Com s.r.l., al pagamento in proprio favore della somma di € 150.000,00, già al netto degli oneri fiscali tributari in forza del disposto di cui all'art. 2 lettera d) della scrittura privata redatta in data 13/6/2011, con gli accessori di elle, nonché dei sigg.ri Polsini Maurizio, D'Adiutorio Carlo e Di Filippo Giustino nelle rispettive qualità di cui alla narrativa e, quindi, delle società da loro rappresentate, a garantire detta obbligazione della debitrice con vincolo tra loro solidale; in ogni caso, con condanna dei convenuti



in solido al pagamento degli oneri processuali, estesi a quelli di funzionamento del collegio arbitrale.

Per le appellate: In via principale: per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'impugnazione del lodo arbitrale del 29 aprile 2016 esperita da Cianelli Albano Andrea per le ragioni esposte ai punti da 1 a 4 della parte motiva;

In via subordinata: in accoglimento delle eccezioni rimaste assorbite nel giudizio arbitrale:

I) accertare e dichiarare che i quesiti posti da parte ricorrente nella prima memoria autorizzata sono inammissibili per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto della domanda e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento dallo stesso formulata;

II) accertare e dichiarare che il credito vantato da Cianelli Albano Andrea nei confronti di Casa Vinicola Rocca dei Bottari s.r.l., in forza della clausola

di cui all'art. 2, lettera d) della scrittura privata del 13.6.2011 non è dovuto afferendo ad una clausola contrattuale nulla per mancanza di causa ovvero inefficace per il sopravvenuto venir meno di una situazione di fatto presupposta che ha costituito la ragione per la quale la clausola contrattuale è stata pattuita.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 21.10.2014 Cianelli Albano Andrea introduceva il giudizio arbitrale, chiedendo di accertare che la s.r.l. Villa Cervia Com, nonché Polisini Maurizio, D'Adiutorio Carlo e Di Filippo Giustino, quali legali rappresentanti rispettivamente della s.r.l. Edilcostruzioni Group, della s.r.l. D'Auditorio Appalti e Costruzioni e della s.r.l. L'Orsetto (già s.r.l. Supermercato Gran Risparmio) erano debitori nei suoi confronti della complessiva somma di € 150.000,00, al netto degli oneri fiscali e tributari, in forza dell'art. 2, lettera d) della scrittura privata sottoscritta dalle



parti in data 13.06.2011, e quindi condannare in solido la s.r.l. Villa Cervia Com, le predette società ed i loro legali rappresentati al pagamento dell'indicata somma maggiorata degli oneri tributari e delle spese del procedimento arbitrale.

Con atto di risposta notificato in data 10/11/2014, parti convenute hanno chiesto di dichiarare la nullità della invocata clausola di cui al punto d) dell'art. 2 della scrittura privata in data 13.06.2011 per mancanza di causa ovvero la sua inefficacia per il sopravvenuto venir meno della situazione di fatto presupposta che aveva giustificato il suo inserimento, ovvero la non debenza della somma ivi prevista per l'inadempimento del Cianelli all'obbligazione da lui assunta con la clausola di cui all'art. 4 della medesima scrittura privata.

Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, in ossequio al principio della ragione più liquida e ritenute assorbite tutte le altre questioni, ha accolto l'eccezione di inadempimento sollevata da parti convenute, ha respinto la domanda avanzata da Cianelli Albano Andrea ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio e quelle del procedimento arbitrale.

Ciarelli Albano Andrea ha proposto impugnazione articolando i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 829, comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento al requisito previsto dall'art. 823 n. 5 e dall'art. 829 primo comma n. 12 c.p.c., per avere il Collegio Arbitrale pretermesso l'esame delle questioni sollevate dalle parti facendo illegittima applicazione del principio della "ragione più liquida", inapplicabile in sede arbitrale; 2) violazione dell'art. 829, primo comma nn. 11 e 12 c.p.c., per avere il Collegio Arbitrale ritenuto che la falsità della documentazione relativa ai clienti internazionali e alla situazione patrimoniale della s.r.l. Villa Cervia Com potesse integrare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., tenuto conto anche del fatto che le medesime circostanze erano state ritenute dagli appellati come atti inficianti la validità contrattuale; 3) violazione dell'art. 829, primo comma nn. 9 e 11 c.p.c., per avere il Collegio Arbitrale utilizzato l'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa introduttiva senza identificare nella stessa una domanda riconvenzionale (non introdotta dalla controparte) e senza considerare che l'eccezione *de qua* non



riguardava l'esecuzione della clausola 2 lettera d) della scrittura privata dedotta in giudizio e che la cognizione non poteva essere dilatata alle diverse questioni relative alla violazione della successiva clausola n. 4; 4) violazione dell'art. 829, primo comma n. 9, c.p.c., per non avere il Collegio Arbitrale disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Rino Moretti, liquidatore della s.r.l. Villa Cervia Com, che pure aveva sottoscritto la scrittura privata in data 13/6/2011. Ha concluso pertanto come in epigrafe.

La s.r.l. Edilcostruzioni Group, la s.r.l. D'Auditorio Appalti e Costruzioni e la s.r.l. L'Orsetto hanno resistito al gravame, contestandone specificamente tutti i motivi e concludendo come riportato in epigrafe.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale il Cianelli lamenta la nullità del lodo, per non avere deciso su tutto il *thema decidendum* (omettendo ogni valutazione in ordine sia al quesito da lui formulato sia a quelli di nullità e di inefficacia introdotti dalle controparti), è infondato.

L'appellante assume che la decisione fondata sulla “ragione più liquida” ha inciso sul corretto iter processuale perché il Collegio “*da un lato ha ritenuto valido un contratto che, a seguito di tale declaratoria, si profila assolutamente sperequato in suo danno dall’altro ... ha ritenuto che la risoluzione contrattuale dipendesse dall’inadempimento imputabile al Sig. Cianelli anziché dalla mancata realizzazione della ragione presupposta*” e “*non ha deciso su di una questione di “fatto o di diritto” che avrebbe consentito <<un accertamento circa l’esistenza o l’inesistenza del diritto sostanziale fatto valere>> (pag. 9, comparsa avversaria) ma all’opposto, ha scelto un elemento tra quelli offerti ex adverso per altri fini (la nullità) senza valutarne la credibilità per di più utilizzandolo per adattarlo a motivo di inadempimento mai argomentato*”.

L'assunto non è condivisibile. In punto di nullità del lodo per difetto di motivazione in violazione dell'art. 829 comma primo n. 5 c.p.c., la Suprema Corte ha in più occasioni (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 12321 del 18/05/2018; sent. n. 7573 del 01/04/2011; n. 6986 del 22/03/2007) rilevato che “il



difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3

stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione". Nel caso di specie il Collegio Arbitrale dopo aver analiticamente delimitato l'oggetto del decidere con riferimento a tutti i quesiti che gli erano stati posti, ha rigettato le domande avanzate dal Cianelli con motivazione articolata e specifica e priva di contraddizioni interne. Peraltro, se da un lato la validità del contratto dedotto in giudizio era stata affermata dall'odierno impugnante e dall'altro le controparti (come riconosciuto dallo stesso appellante) non avevano formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del medesimo contratto (circostanza questa che precludeva una decisione degli arbitri sul punto), dall'altro ancora dall'esame delle difese svolte dagli odierni appellati emerge che la domanda di pagamento del corrispettivo previsto nella clausola n. 2 lettera d) della scrittura in data 13/6/2011 è stata contestata eccependo in via alternativa (le ipotesi non sono state poste in via di gradata subordinazione) la nullità di detta clausola per mancanza di causa, la sua inefficacia, per il sopravvenuto venir meno della situazione di fatto che l'aveva presupposta, e il concorrente inadempimento del Cianelli agli obblighi posti a suo carico dalla clausola n. 4 del medesimo contratto in applicazione del principio "*inadimplenti non est adimplendum*" (cfr. ad es. pag. 9 dell'atto di risposta e nomina arbitro). In questo quadro è evidente come le ragioni della decisione del lodo, per quanto da un punto di vista logico-giuridico seguano le questioni relative alla validità e alla efficacia della clausola posta a fondamento della domanda di pagamento, siano idonee e sufficienti a sorreggere la decisione medesima e quindi a risolvere la lite.

Per il resto ritiene questa Corte che, rispondendo il principio della ragione più liquida ad esigenze di rango costituzionale di economia processuale e di celerità del giudizio ex art. 111 Cost., lo stesso possa trovare applicazione anche in sede arbitrale, non potendosi ritenere che la diversa natura del giudice adito (naturale piuttosto che convenzionale) costituisca elemento di incompatibilità così



come l'esistenza di un termine per la decisione previsto dall'art. 820 c.p.c., atteso che la medesima disposizione prevede la possibilità di prorogare detto termine e che l'eventuale superamento dello stesso comporterebbe ai sensi dell'art. 821 c.p.c. la decadenza degli arbitri, con conseguente allungamento dei tempi di definizione della lite.

Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale il Cianelli eccepisce la nullità del lodo, per violazione dei nn. 11 e 12 del primo comma dell'art. 829 c.p.c., per avere gli Arbitri qualificato inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. la falsità dei documenti consegnati ai sensi della clausola n. 4 della scrittura privata del 13/6/2011.

il Cianelli assume che detta falsità, in quanto invocata dagli odierni resistenti come ragione di invalidità contrattuale, non può qualificarsi come inadempimento .

A riguardo questa Corte rileva l'inammissibilità del motivo in esame in relazione alla eccepita violazione dell'art. 829, comma primo n. 11, c.p.c. non essendo stata neppure allegata (oltre che non motivata) una contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Quanto alla violazione del n. 12 della stessa disposizione, il Collegio Arbitrale ha innanzitutto affermato l'esistenza di un collegamento temporale (gli atti sono stati redatti contestualmente), volontario (in forza delle clausole inserite nelle premesse e nell'art. 3 della scrittura privata a latere della cessione) e logico-funzionale (in particolare delle clausole 2 e 4 della scrittura privata rispetto alla cessione) tra la scrittura privata dedotta in giudizio e il contratto di cessione delle partecipazioni societarie della s.r.l. Villa Cervia Com. Tale accertamento non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'impugnante e risulta in ogni caso assolutamente condivisibile per le medesime ragioni espresse dagli arbitri.

Dall'accertamento che precede il Collegio Arbitrale ha fatto derivare l'esistenza di un rapporto di stretta sinallagmaticità tra gli impegni reciprocamente assunti dalle parti nella scrittura privata dedotta in giudizio, *“il cui adempimento contribuisce a definire un assetto unitario ed inscindibile”*.



Da un lato infatti gli acquirenti si sono impegnati a fornire gli strumenti finanziari per garantire il felice esito della procedura di concordato preventivo della s.r.l. Villa Cervia Com e di potenziare l'attività della stessa in particolare sul mercato internazionale grazie al progetto di sviluppo commerciale redatto dal Cianelli, dall'altro quest'ultimo, al fine di garantire il buon esito dell'operazione e valutare l'effettivo impegno finanziario, doveva consegnare i documenti indicati nell'art. 4 della scrittura in esame. Anche tale capo del lodo non è stato contestato dal Cianelli, se non per ritenere che *“l'eccezione di inadempimento avrebbe dovuto riguardare i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione di pagamento della somma richiesta con riferimento alla prestazione resa”* e non poteva *“dilatare l'esame ad altre questioni”*. L'affermazione non è condivisibile alla luce del pacifico principio di diritto per cui *“L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio "inadimplenti non est adimplendum" operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro”* (cfr. per tutte Cass. sent. n. 5938 del 17/03/2006; n. 18487 del 04/07/2008).

Il Collegio Arbitrale ha quindi accertato (anche sulla base degli accertamenti svolti in sede penale e amministrativa) la falsità sotto plurimi e rilevanti profili sia della situazione economico patrimoniale alla data del 31/5/2011, sia dell'inventario di magazzino, sia della distinta dei crediti verso clienti esteri, accertando di fatto l'inesistenza di uno sviluppo commerciale della s.r.l. Villa Cervia Com sui mercati internazionali. Anche tale capo del lodo non è stato oggetto di alcuna contestazione in questa sede.



Pertanto, non essendo revocabile in dubbio che l'obbligo di consegna dei documenti predetti è rimasto inadempito, non rispondendo la consegna effettuata a principi di esattezza e di buona fede, le conclusioni raggiunte dal Collegio Arbitrale devono qui essere confermate.

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale il Cianelli contesta la violazione dell'art. 829 comma primo nn. 9 e 11, per la non corretta instaurazione del contraddittorio, per la mancata proposizione da parte dei resistenti di una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per avere gli arbitri esteso l'esame all'eccepiteo inadempimento della clausola n. 4 e perché la violazione degli obblighi di informazione valutati dal Collegio Arbitrale attengono alla formazione degli accordi e non alla loro esecuzione.

Quanto alla violazione dell'art. 829, comma primo n. 11, c.p.c., questa Corte non può che affermare l'inammissibilità del motivo *in parte qua* per le ragioni già esposte in relazione al motivo che precede.

In relazione alla violazione del n. 9 della medesima disposizione sotto il profilo della violazione del contraddittorio, si osserva che le società intimare hanno allegato l'inadempimento del Cianelli all'obbligazione di consegna di cui alla clausola n. 4 per le ragioni sopra esposte già nell'atto di risposta e nomina di arbitro, che alle parti sono stati concessi termini per il deposito di memorie al fine di replicare alle eccezioni, che il Cianelli in particolare ha contestato (sia pur genericamente) "tutte le affermazioni di presunte false rappresentazioni addebitate" (cfr. memoria in data 28/11/2015), che alle parti è stato altresì concesso un termine per il deposito di una nota contenente la definitiva precisazione delle conclusioni ed un doppio termine per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. Il lodo infine è stato reso sulla scorta esclusivamente delle allegazioni delle parti e dei documenti dalle stesse prodotti.

Nessuna violazione è pertanto riscontrabile.



Quanto alla nullità del lodo per non avere gli odierni resistenti formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, questa Corte si limita a rilevare la piena ammissibilità della proposizione di eccezioni c.d. riconvenzionali alla luce del univoco e consolidato insegnamento della Suprema Corte per cui *“l'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato”* (cfr. per tutte Cass. ord. n. 26880 del 22/10/2019).

Per il resto il motivo in esame ripercorre le medesime questioni sopra già esaminate circa l'inammissibile estensione dell'esame della violazione della clausola n. 4 della scrittura privata del 13/6/2011. Sul punto quindi si rinvia a quanto già detto con la precisazione che nella specie l'obbligo di consegna previsto nella citata clausola n. 4 è nella volontà delle parti strutturato come adempimento di uno specifico obbligo nella richiamata scrittura privata, il cui inadempimento incide non solo su quest'ultima, ma anche sul contratto di cessione delle quote societarie non consentendone l'acquisto di efficacia (vedi premesse della scrittura in data 13/6/2011).

La condotta contestata al Cianelli quindi non ha riguardato la fase genetica del contratto dedotto in giudizio bensì sull'esecuzione dello stesso.

Infine non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di impugnazione con il quale il Cianelli eccepisce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1 n. 9, per non essere stato il contraddittorio esteso a Moretti Rino, rappresentante legale della s.r.l. Villa Cervia Com e firmatario della scrittura dedotta in giudizio.

A prescindere dall'ammissibilità del motivo in esame, lo stesso si appalesa infondato, atteso che non sussiste nella specie alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (non ipotizzata neppure dall'impugnante) e che il primo comma dell'art. 816 quater, comma 1, c.p.c., consente a ciascuno



dei contraenti di una medesima convenzione arbitrare plurilaterale di convenire validamente in giudizio davanti agli arbitri tutte le altre parti o anche soltanto alcune di esse.

Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dell'impugnazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza sono liquidate in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.

Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrare reso il 29/4/2016 dal Collegio Arbitrale costituito in Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'impugnazione;

condanna Cianelli Albano Andrea al rimborso in favore di parti resistenti delle spese di lite, liquidate nella misura di € 14.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;

dichiara parte impugnante tenuta al pagamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12/12/2020

Il Presidente

dr. Giuseppe Iannaccone

Il Consigliere Est.

dr. Paola De Nisco



